

**Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale 29 marzo 2018, ratificato in sede di Conferenza Stato- Regioni il 21 giugno 2018**

**Modalità di riconoscimento degli arretrati**

• **Medici di assistenza primaria:**

- gli arretrati sono riconosciuti nel limite del massimale e delle scelte in deroga acquisite nell'anno di riferimento ai sensi dell'articolo 40 dell'ACN (n.1.500 scelte più 5% = massimo 1.575 scelte); il calcolo delle scelte viene effettuato in corrispondenza del 15° giorno di ogni mese e il numero ottenuto viene moltiplicato per un dodicesimo dell'importo relativo all'anno di riferimento
- il riconoscimento degli arretrati, oltre che per i titolari di convenzione, è previsto per i medici cessati, per i medici sostituiti e per i medici titolari di incarico provvisorio
- gli importi per i medici sostituiti e per il titolare sostituito, comprensivi della variazione relativa alla maggiore o minore morbilità (20% come da Allegato C ACN per la medicina generale 23.03.2005 e s.m.i.), sono quelli previsti dalle tabelle seguenti:

<b>Sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre</b>		
<b>Anno</b>	<b>MAP titolare</b>	<b>Sostituito</b>
<b>2010</b>	0,21	0,14
<b>2011</b>	0,31	0,21
<b>2012</b>	0,31	0,21
<b>2013</b>	0,31	0,21
<b>2014</b>	0,31	0,21
<b>2015</b>	0,31	0,21
<b>2016</b>	0,67	0,10
<b>2017</b>	0,97	0,31

<b>Sostituzioni effettuate nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo</b>		
<b>Anno</b>	<b>MAP titolare</b>	<b>Sostituito</b>
<b>2010</b>	0,18	0,17
<b>2011</b>	0,27	0,25
<b>2012</b>	0,27	0,25
<b>2013</b>	0,27	0,25
<b>2014</b>	0,27	0,25
<b>2015</b>	0,27	0,25
<b>2016</b>	0,65	0,12
<b>2017</b>	0,91	0,37

Sostituzioni effettuate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre		
Anno	MAP titolare	Sostituto
2010	0,24	0,11
2011	0,35	0,17
2012	0,35	0,17
2013	0,35	0,17
2014	0,35	0,17
2015	0,35	0,17
2016	0,69	0,08
2017	1,03	0,25

- le attività previste in accordi integrativi regionali e locali non sono soggette al riconoscimento degli arretrati

- **Medici di continuità assistenziale**

- gli arretrati sono riconosciuti in funzione delle ore di servizio svolte nell'anno di riferimento. Per "*ore di attività svolte*" si intendono quelle previste dall'ACN; pertanto le attività previste in accordi integrativi regionali e locali non sono soggette al riconoscimento degli arretrati
- il riconoscimento degli arretrati, oltre che per i titolari di convenzione, è previsto per i medici con incarico a tempo determinato, per i medici sostituiti e per i medici cessati

- **Medicina dei servizi territoriali**

- gli arretrati sono riconosciuti in funzione delle ore di servizio svolte nell'anno di riferimento. Per "*ore di attività svolte*" si intendono quelle previste dall'ACN
- le attività previste in accordi integrativi regionali e locali non sono soggette al riconoscimento degli arretrati
- il riconoscimento degli arretrati, oltre che per i titolari di convenzione, è previsto per i medici sostituiti e per i medici cessati
- per i medici della medicina dei servizi addetti all'assistenza sanitaria presso gli **Istituti Penitenziari**, il riconoscimento delle quote arretrate avviene in base all'attività resa negli anni in riferimento - sempre in funzione delle ore di servizio svolte nell'anno di riferimento - con requisito imprescindibile la titolarità di uno specifico incarico di Medicina dei Servizi

- ***Medici di emergenza sanitaria territoriale***

- gli arretrati sono riconosciuti in funzione delle ore di servizio svolte nell'anno di riferimento. Per "*ore di attività svolte*" si intendono quelle previste dall'ACN, nonché le eventuali ore di servizio eccedenti le 38 settimanali, attribuite dall'Azienda temporaneamente e a garanzia della copertura del servizio (Articolo 98, comma 4)
- le attività previste in accordi integrativi regionali (ad esclusione del punto precedente) e locali non sono soggette al riconoscimento degli arretrati
- il riconoscimento degli arretrati, oltre che per i titolari di convenzione, è previsto per i medici con incarico provvisorio, per i medici sostituiti e per i medici cessati

Per i medici **incaricati provvisori** - per **tutti** i settori della Medicina Generale - le quote di arretrati da riconoscere sono le medesime che per i medici titolari di convenzione.

Gli arretrati - per tutti i settori della Medicina Generale - saranno presenti nel cedolino di agosto 2018, liquidato nel mese di settembre, e riguarderanno sia il **periodo 2010-2015** che il **periodo 2016-2017**.

**Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera Scelta  
29 marzo 2018, ratificato in sede di Conferenza Stato- Regioni il 21 giugno 2018**

**Modalità di riconoscimento degli arretrati**

- gli arretrati sono riconosciuti nel limite del massimale e delle scelte in deroga acquisite nell'anno di riferimento ai sensi dell'articolo 38 dell'ACN vigente (n.800 scelte più scelte in deroga entro il 10% del massimale, di cui al comma 8. Limite massimo = 880 scelte); il calcolo delle scelte viene effettuato in corrispondenza del 15° giorno di ogni mese e il numero ottenuto viene moltiplicato per un dodicesimo dell'importo relativo all'anno di riferimento
- il riconoscimento degli arretrati, oltre che per i titolari di convenzione, è previsto per i medici cessati, per i medici sostituiti e per i medici titolari di incarico provvisorio
- gli importi per i medici sostituiti e per i titolari sostituiti, comprensivi della variazione relativa alla maggiore o minore morbilità (20% come da Allegato F ACN per la pediatria di libera scelta 28.09.2005 e s.m.i.), sono quelli previsti dalle tabelle seguenti:

<b>Sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre</b>		
<b>Anno</b>	<b>PLS titolare</b>	<b>Sostituito</b>
<b>2010</b>	0,39	0,28
<b>2011</b>	0,57	0,42
<b>2012</b>	0,57	0,42
<b>2013</b>	0,57	0,42
<b>2014</b>	0,57	0,42
<b>2015</b>	0,57	0,42
<b>2016</b>	1,26	0,20
<b>2017</b>	1,82	0,61

<b>Sostituzioni effettuate nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo</b>		
<b>Anno</b>	<b>PLS titolare</b>	<b>Sostituito</b>
<b>2010</b>	0,33	0,34
<b>2011</b>	0,49	0,50
<b>2012</b>	0,49	0,50
<b>2013</b>	0,49	0,50
<b>2014</b>	0,49	0,50
<b>2015</b>	0,49	0,50
<b>2016</b>	1,22	0,24
<b>2017</b>	1,70	0,73

<b>Sostituzioni effettuate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre</b>		
<b>Anno</b>	<b>PLS titolare</b>	<b>Sostituto</b>
<b>2010</b>	0,44	0,23
<b>2011</b>	0,65	0,34
<b>2012</b>	0,65	0,34
<b>2013</b>	0,65	0,34
<b>2014</b>	0,65	0,34
<b>2015</b>	0,65	0,34
<b>2016</b>	1,30	0,16
<b>2017</b>	1,94	0,49

Gli arretrati verranno liquidati per l'intero periodo **2010-2017** (pertanto sia quelli previsti in tabella A1 che quelli previsti in tabella A2 di cui all'art. 6 ACN 29.03.2018) e saranno presenti nel cedolino di **agosto 2018**, liquidato nel mese di settembre.

**Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) - 29 marzo 2018, ratificato in sede di Conferenza Stato- Regioni il 21 giugno 2018**

**Modalità di riconoscimento degli arretrati**

- per tutte le professionalità (medici specialisti, veterinari, biologi, chimici e psicologi) e per tutti i rapporti contrattuali (a tempo determinato, indeterminato, incarichi provvisori) gli arretrati sono riconosciuti per ogni ora di attività effettiva svolta nell'anno di riferimento del compenso; gli importi verranno riconosciuti anche ai medici cessati
- nessun arretrato è previsto per le ore di attività derivanti da accordi integrativi regionali e accordi integrativi locali
- le quote di arretrato verranno riconosciute per le attività di formazione continua ECM (art. 38), per l'attività esterna e pronta disponibilità (art. 30) e per il superamento occasionale dell'orario di servizio (c.d. "plus orario" di cui all'art. 27, commi 5 e 6)
- **incarichi provvisori:** corresponsione degli arretrati previsti per gli incarichi a tempo determinato, come da tabella seguente

anno	€/ora
2010	0,19
2011	0,29
2012	0,29
2013	0,29
2014	0,29
2015	0,29
2016	0,39
2017	0,67

- **sostituti:** corresponsione degli arretrati previsti per gli incarichi a tempo indeterminato, come da tabella seguente

anno	Medici specialisti/veterinari	Altre professionalità
	€ ora	€ ora
2010	0,20	0,14
2011	0,29	0,21
2012	0,29	0,21
2013	0,29	0,21
2014	0,29	0,21
2015	0,29	0,21
2016	0,38	0,23
2017	0,67	0,44

Gli arretrati verranno liquidati per l'intero periodo **2010-2017** (pertanto tutti quelli previsti dall'art. 3 ACN 29.03.2018) e saranno presenti nel cedolino di agosto 2018.